



COMUNITA' DELLE GIUDICARIE

Le Comunità di Valle sono enti intermedi tra la Provincia autonoma di Trento ed i Comuni. La Comunità delle Giudicarie si estende per circa un quinto del territorio provinciale, con un'altitudine che varia dai 302 sino ai 3558 m. s.l.m. della Presanella, massiccio che fronteggia le Dolomiti, nel cuore del Parco Naturale Adamello Brenta. Dal 1° gennaio 2016, le Giudicarie comprendono 25 Comuni, a costellare i bacini imbriferi del Sarca e del Chiese.

REGOLAMENTO

DELLA

COMMISSIONE PER LA PIANIFICAZIONE

TERRITORIALE E IL PAESAGGIO

DELLA COMUNITA' DELLE GIUDICARIE

approvato con decreto del Presidente n. 33 del 28/03/2023

Art. 1
Oggetto

1. Il presente regolamento disciplina lo svolgimento delle sedute della Commissione per la pianificazione territoriale ed il paesaggio, denominata CPC, che si tengono in presenza, videoconferenza o in modalità mista presenza-videoconferenza.

Art. 2
Criteri

1. Il presente Regolamento è ispirato ai seguenti criteri:

- a) trasparenza: si realizza mediante la completa accessibilità dei documenti relativi agli argomenti da trattare, nei medesimi termini previsti per le sedute in presenza, e mediante la preventiva informazione ai componenti della CPC contenuta nell'avviso di convocazione. Fanno eccezione i casi di riunioni dettati da esigenze contingenti, o al di fuori di una ordinaria programmazione, ferma restando comunque la necessità di garantire il più ampio supporto possibile e l'informazione necessaria a partecipare alla riunione;
- b) tracciabilità: è garantita la verbalizzazione delle deliberazioni adottate dalla CPC e la loro conservazione.

Art. 3
Requisiti tecnici

1. La piattaforma utilizzata per la videoconferenza deve garantire il rispetto delle seguenti condizioni:

- a) la verifica dell'identità dei soggetti che intervengono in videoconferenza;
- b) la possibilità a tutti i componenti della CPC di partecipare alla discussione e alla votazione su ogni argomento;
- c) la reciproca percezione audiovisiva degli interventi e dichiarazioni da parte di tutti i componenti, in modo da consentire un collegamento simultaneo su un piano di parità del dibattito;
- d) la visione e condivisione tra i partecipanti della documentazione relativa agli argomenti in discussione;
- e) la constatazione e proclamazione dei risultati della votazione, comunque delle posizioni assunte dai singoli componenti della CPC;
- f) la completezza del verbale delle deliberazioni adottate;
- g) la garanzia della segretezza delle sedute e della massima riservatezza delle comunicazioni;
- h) la sicurezza dei dati e delle informazioni;
- i) la tracciabilità mediante verbalizzazione delle deliberazioni adottate e loro conservazione.

2. La piattaforma deve garantire che il Segretario della CPC o altro verbalizzante abbia sempre la completa visione e percezione dell'andamento della seduta e di quanto viene deliberato, anche con riguardo ad eventuali questioni incidentali.

Art. 4 **Convocazione**

1. Il Presidente della Comunità o il Commissario o, in caso di assenza, il Vice Presidente della CPC convoca le sedute della CPC mediante posta elettronica/pitre o altro mezzo idoneo.

2. I progetti in formato "pdf" delle pratiche di relativa competenza vengono pubblicati sull'area riservata del sito della Comunità a disposizione dei Relatori.

3. L'avviso di convocazione contiene l'indicazione del giorno e dell'ora in cui si svolge la seduta, con espressa indicazione dell'eventuale ricorso alle modalità "in presenza" presso la sede della Comunità delle Giudicarie, "in videoconferenza", o in modalità mista con alcuni componenti "in presenza" ed altri "in videoconferenza".

4. La partecipazione alla seduta può riguardare anche uno o più funzionari competenti per materie oggetto di trattazione.

5. Nel caso in cui sia richiesta la presenza di particolari figure anche estranee all'Ente, le medesime sono informate per tempo, con le modalità ritenute più opportune, e partecipano anch'esse in videoconferenza, esclusivamente per la trattazione dell'argomento per il quale sono state invitate.

6. La documentazione relativa alla seduta viene parimenti trasmessa mediante posta elettronica o resa accessibile nell'area riservata sul portale della Comunità delle Giudicarie.

Art. 5 **Ordine del Giorno e Calendario Riunioni**

1. L'ordine del giorno verrà trasmesso a tutti i componenti della CPC prima della riunione della stessa.

2. L'ordine del giorno dovrà essere redatto con le domande pervenute almeno otto giorni prima della riunione, compilate e complete di firme e timbro del progettista, in bollo (se non esenti), che abbiano superato l'istruttoria tecnica. Per nessun motivo verranno inserite all'ordine del giorno domande pervenute successivamente a tale scadenza, ma saranno valutate dalla CPC nella riunione seguente quella in scadenza. Anche le integrazioni e/o sostituzioni relative a pratiche sospese dovranno pervenire entro 8 giorni dalla riunione. Tutto questo al fine di consentire l'esame della pratica da parte dei relatori.

3. Le richieste dovranno essere inviate via pec all'indirizzo: c.giudicarie@legalmail.it con allegati gli elaborati progettuali in formato "pdf", oppure inviate per posta/corriere o consegnate a mano all'Ufficio Tutela Paesaggio, presso la Comunità delle Giudicarie. In qualsiasi modo venga inoltrata la domanda, sarà necessario far pervenire, prima della riunione della CPC, anche una copia cartacea di tutti gli allegati, da inserire nell'archivio.

4. Il calendario delle riunioni della CPC verrà pubblicato sul portale della Comunità delle Giudicarie, nell'area dedicata, ma sarà solamente indicativo e potrà subire modifiche senza preavviso. Comunque, in linea di massima, le riunioni della CPC si susseguiranno ogni 4 o 5 settimane.

Art. 6

Partecipazione alle sedute

1. La CPC si riunisce secondo un calendario prestabilito, salvo diversa disposizione presa dalla Commissione stessa.

2. La partecipazione a distanza alle riunioni della CPC presuppone la disponibilità di strumenti telematici idonei a consentire il collegamento simultaneo fra tutti i partecipanti. Il componente della CPC che partecipa in videoconferenza deve assicurare che il suo impegno sia dedicato esclusivamente alla seduta e che avvenga con modalità consone al ruolo assunto.

3. È consentito collegarsi da qualsiasi luogo che consenta il rispetto delle prescrizioni del presente Regolamento.

4. Ciascun componente della CPC o altro soggetto chiamato a partecipare od intervenire alle riunioni in videoconferenza o in modalità mista presenza-videoconferenza della CPC è personalmente responsabile dell'utilizzo non corretto, anche da parte di terzi, del proprio account di accesso al sistema di videoconferenza (piattaforma) e dell'utilizzo improprio del microfono, della telecamera e di ogni altro dispositivo di connessione telematica impiegato, anche se attivato in via accidentale.

Art. 7

Accertamento del numero legale

1. All'inizio della seduta è accertata da parte del Presidente della stessa, l'identità dei componenti della CPC e la presenza del numero legale, anche mediante riscontro a video ed eventuale appello nominale.

2. L'identificazione potrà essere ripetuta ogni qualvolta se ne ravvisi l'esigenza, compresa la richiesta di verifica del numero legale durante la seduta.

3. Nelle sedute in modalità mista presenza-videoconferenza, ai fini della determinazione del numero legale sono considerati presenti sia i componenti della CPC presenti nella sala delle riunioni presso cui la CPC è convocata sia quelli collegati da remoto. Per la validità dell'adunanza in videoconferenza o in modalità mista presenza-videoconferenza, restano fermi i requisiti di validità richiesti per l'adunanza ordinaria, così come per i quorum deliberativi.

4. Il componente può assentarsi temporaneamente dalla seduta, pur rimanendo collegato, comunicando espressamente tale volontà.

Art. 8

Svolgimento delle sedute

1. I lavori della CPC sono regolati dal Presidente. Per lo svolgimento delle sedute in videoconferenza o in modalità mista presenza-videoconferenza la CPC si avvale di idonei metodi di lavoro collegiale che garantiscano l'effettiva compartecipazione, la contemporaneità delle decisioni, la sicurezza dei dati, delle informazioni e, ove prevista, della riservatezza.

2. Il Presidente assume le determinazioni necessarie per i casi di insorgenza di problematiche anche di natura tecnica relative al collegamento in videoconferenza. Dette situazioni possono riguardare:

a) problemi tecnici che rendono impossibile il collegamento all'inizio della seduta o durante il suo svolgimento. Il Presidente può dare corso ugualmente alla seduta della CPC se il numero legale è garantito, considerando assente giustificato il componente che sia impossibilitato a collegarsi in videoconferenza; in alternativa può disporre una sospensione dei lavori per consentire la effettiva partecipazione del membro impossibilitato per motivi tecnici;

b) il venir meno nel corso della seduta, anche a seguito di verifica del numero legale, del numero di presenti idonei a rendere valida l'adunanza. In questo caso la seduta è dichiarata deserta per gli argomenti a quel momento rimasti da trattare per i quali si procede in altra seduta. Il Presidente può comunque disporre una sospensione dei lavori per un tempo limitato per consentire il rientro degli assenti; trascorso il tempo suddetto si procede alla verifica del numero legale ai fini della continuazione dei lavori.

Art. 9

Sedute in forma mista

1. Le sedute della CPC possono svolgersi anche in forma mista con la simultanea e contestuale partecipazione sia in presenza fisica, negli ambienti a tal fine dedicati, che mediante collegamento alla piattaforma informatica.

2. In questo caso occorre dare atto della contestualità della partecipazione tra i componenti della CPC presenti e quelli che intervengono da remoto, per l'intera durata della seduta, evidenziando a verbale eventuali assenze e relative conseguenze sullo svolgimento dei lavori della CPC.

Art. 10

Votazioni

1. Ultimato l'esame dell'argomento all'ordine del giorno, il Presidente pone in votazione lo stesso.

2. Il voto è espresso:

- a) per chiamata da parte del Presidente, esprimendo il proprio voto favorevole, contrario o di astensione;
- b) mediante dichiarazione di voto nel corso dell'intervento.

3. Il Presidente, nel caso di cui alla lettera a), con l'assistenza del Segretario:

- accerta, attraverso il riscontro audio e video del componente della CPC chiamato per appello nominale ad esprimere il voto, il voto espresso dai componenti che partecipano alla seduta in videoconferenza;
- proclama conseguentemente il risultato di ogni votazione.

4. Nel caso in cui, durante una votazione, si manifestino dei problemi di connessione e non sia possibile ripristinare il collegamento video in tempi brevi, la seduta viene sospesa per un tempo stabilito dal Presidente. Alla scadenza, in caso di impossibilità a ripristinare integralmente la connessione, il Presidente può:

- a) riaprire la votazione dopo avere ricalcolato il quorum di validità della seduta e della conseguente votazione, fermo restando che i componenti della CPC collegati ma impossibilitati a partecipare sono considerati assenti giustificati;
- b) rimandare l'esito della votazione.

Art.11

Verbali

1. Il verbale delle deliberazioni dà atto della circostanza che la seduta è svolta in videoconferenza, od in forma mista, e di coloro che vi partecipano in videoconferenza, in presenza ovvero sono assenti.
2. Il verbale contiene inoltre:
 - la dichiarazione della sussistenza del numero legale;
 - l'esito delle votazioni.
3. Ciascun componente può richiedere che vengano messe a verbale dichiarazioni, osservazioni o indicazioni specifiche in merito agli argomenti trattati.
4. L'esito delle pratiche esaminate dalla CPC viene pubblicato nella sezione dedicata alla medesima del sito internet istituzionale, nel più breve tempo possibile;

Art. 12

Sedute

1. Le sedute della CPC sono segrete.
2. Le convocazioni alle sedute della CPC possono avvenire con le modalità di cui all'art. 4 o in forma semplificata che garantisca comunque la ricezione della convocazione da parte dell'interessato.
3. Si osservano le misure di verbalizzazione di cui all'articolo 11.

Art. 13

Protezione dei dati personali

1. Le riprese audio/video in corso di seduta possono riguardare esclusivamente i componenti della CPC, i dipendenti dell'Ente e gli altri soggetti che partecipano alle sedute ed in particolare coloro che propongono o intervengono sugli argomenti iscritti all'ordine del giorno nel corso della seduta.
2. Il componente che partecipa da remoto ha cura di utilizzare il proprio microfono e la videocamera in modo che non siano ripresi altri soggetti ed è personalmente responsabile del loro corretto utilizzo, anche se attivati in via accidentale.

Art. 14

Modifiche ed integrazioni

1. La CPC, con propria decisione verbalizzata durante una seduta, può modificare, integrare o sostituire, parti del presente Regolamento inerenti lo svolgimento delle sedute, che avranno efficacia dalla successiva riunione.